

Delibera n° 2220

Estratto del processo verbale della seduta del
6 novembre 2015

oggetto:

RECEPIMENTO DELL'INTESA, REP. 2.32/CSR DEL 19 FEBBRAIO 2015, AI SENSI DELL'ART 8, COMMA 6, DELLA L 131/2003, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la DGR 19.7.2013, n. 1303, "Recepimento dell'intesa, rep. n. 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della L 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012";

Rilevato che con l'anzidetta deliberazione giuntale, in recepimento della medesima Intesa, è stato adottato il documento "Il sistema di accreditamento nella Regione Friuli Venezia Giulia", finalizzato a documentare in un atto ricognitivo il modello di accreditamento regionale e le caratteristiche dell'organismo accreditante, così come derivanti dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2001;

Rilevato, altresì, che la medesima deliberazione giuntale ha disposto di rinviare l'adeguamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, adottati con le deliberazioni giuntali negli anni dal 2005 al 2009, non ancora coerenti con il contenuto del documento approvato dalla precitata Intesa, alla definizione delle modalità e dei tempi stabiliti dal Tavolo tecnico previsto dal documento approvato con la citata Intesa;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR);

Atteso che tale Intesa si propone di dare attuazione alle indicazioni contenute nella precedente Intesa del 20.12.2012, sia attraverso la definizione di cronoprogramma per gli adeguamenti della normativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di accreditamento, sia attraverso l'individuazione di criteri per il funzionamento degli Organismi tecnicamente accreditanti;

Preso atto, in particolare, che la stessa Intesa prevede che:

- le Regioni e le Province autonome si impegnano, in materia di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie, a recepirne formalmente i contenuti entro il 31 ottobre 2015, nonché ad uniformarsi ai criteri così come articolati nell'allegato A della stessa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dal suo recepimento;
- le Regioni e le Province autonome adeguano il funzionamento degli "Organismi tecnicamente accreditanti" a quanto previsto dall'allegato B della stessa Intesa, al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale;

Vista la legge regionale 16.10.2014, n. 17, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" ed, in particolare, l'art. 49, comma 1, lettera a, che stabilisce che "in attuazione dell' articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992 con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012";

Ritenuto di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR);

Precisato che i requisiti di accreditamento individuati nei provvedimenti regionali attualmente in vigore saranno adeguati ai criteri contenuti nell'allegato A alla medesima Intesa entro dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento, attraverso il regolamento previsto dalla citata legge regionale n. 17/2014, in coerenza con il cronoprogramma stabilito nello stesso allegato A;

Visto il documento "Istituzione dell'Organismo tecnicamente accreditante ai sensi delle Intese Stato regioni 20.12.2012 e 19.2.2015", elaborato dall'Area Servizi Assistenza Primaria della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, di adottare, in recepimento della medesima Intesa, il predetto documento, in quanto coerente con le indicazioni in essa contenute;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie, del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR).
2. Di adottare, in recepimento della medesima Intesa, il documento "Istituzione dell'Organismo tecnicamente accreditante ai sensi delle Intese Stato regioni 20.12.2012 e 19.2.2015", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di precisare che i requisiti di accreditamento individuati nei provvedimenti regionali attualmente in vigore saranno adeguati ai criteri contenuti nell'allegato A alla medesima Intesa attraverso il regolamento previsto dalla citata legge regionale n. 17/2014, entro dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della salute, come previsto dalla medesima Intesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE